



---

## REGOLAMENTO D'USO PER LA STRADA FORESTALE PIANELLI-LAGARED/BALM DA LA ROSSA (PFC 7.2.10 E PFC 7.2.11)

L'Assemblea patriziale di Campo Vallemaggia

### Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35.

### Visti

- il Messaggio dell'Ufficio patriziale del 29 ottobre 2019;
- il Rapporto della Commissione della gestione del 21 novembre 2019;

**decreta**

### Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale Pianelli-Lagared/Balm da la Rossa (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle opere di manutenzione della strada forestale.

### Art. 2 Principi

- <sup>1</sup> La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
- <sup>2</sup> Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Pianelli di sopra e l'accesso chiuso con una barriera; coordinate 2'679'989/1'125'873.

- <sup>3</sup> Al Patriziato di Campo Vallemaggia è ammesso circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
- <sup>4</sup> La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
- con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
  - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- <sup>5</sup> L'Ufficio patriziale allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

### **Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria**

- 1 L'Ufficio patriziale rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
- proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
  - proprietari/gestori di aziende agricole riconosciute dal Cantone o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- 2 L'Ufficio patriziale rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
- a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
  - b) esercitazioni militari;
  - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
  - d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
  - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

### **Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale**

L'Ufficio patriziale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale di durata giornaliera o settimanale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari e usufruttuari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati

### **Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione**

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta all'Ufficio patriziale indicandone il motivo.

## II) Decisione

### <sup>1</sup> Tutte le autorizzazioni:

- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dall'Ufficio patriziale e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo,
- b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave della barriera;
- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
- e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.

### <sup>2</sup> L'autorizzazione eccezionale:

- a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
- c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare diretto (marito, moglie, figli);
- d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

## **Art. 6     Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione decade al termine della durata indicata. Il beneficiario è tenuto a restituire la chiave della barriera alla scadenza e ha diritto al rimborso della cauzione.

## **Art. 7     Modifica, revoca dell'autorizzazione**

- <sup>1</sup> L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida dell'Ufficio patriziale per motivi di interesse pubblico.
- <sup>2</sup> Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

## **Art. 8     Tasse d'uso: imposizione ed esenzione**

- <sup>1</sup> Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.

- <sup>2</sup> Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- <sup>3</sup> Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 9 Tasse d'uso: ammontare**

- <sup>1</sup> L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale e così fissato:
  - a) proprietari e usufruttuari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
    - da fr. 25.-- a fr. 50.-- / (settimanale)
    - da fr. 10.-- a fr. 20.-- / (giornaliera)
  - b) cacciatori per il ricupero della selvaggina:
    - da fr. 10.-- a fr. 20.-- / (transito)
  - c) altri utenti in casi particolari e giustificati, tenuto conto delle peculiarità del transito:
    - da fr. 10.-- a fr. 50.--
- <sup>2</sup> Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal Patriziato in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- <sup>3</sup> Il Patriziato stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

#### **Art. 10 Chiavi della barriera e/o telecomando**

- <sup>1</sup> Per ogni chiave/telecomando viene prelevata una cauzione di fr. 100 (cento), rimborsabili alla riconsegna.
- <sup>2</sup> Il Patriziato tiene aggiornato il registro delle chiavi e dei telecomandi consegnati.
- <sup>3</sup> Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave o telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

#### **Art. 11 Disposizioni particolari**

- <sup>1</sup> Il Patriziato può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- <sup>2</sup> Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Patriziato.
- <sup>3</sup> I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere

regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.

- 4 Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.
- 5 In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente l'Ufficio patriziale.
- 6 Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

## **Art. 12 Divieti**

- 1 Agli utenti della strada forestale è vietato:
  - permetterne l'uso a non autorizzati;
  - il parcheggio sulla careggiata di marcia;
  - il parcheggio sulle piazze di scambio;
  - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato;
  - lasciare aperto la barriera (la barriera va richiusa a chiave immediatamente dopo ogni suo passaggio, che sia in entrata oppure in uscita).
- 2 Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dall'Ufficio patriziale o in caso di assoluta necessità.

## **Art. 13 Vigilanza**

- 1 Il Patriziato vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dall'Ufficio patriziale relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi consegnati.

## **Art. 14 Contravvenzioni**

- 1 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dall'Ufficio patriziale conformemente agli artt. 118 segg. LOP e 82 Regolamento patriziale, con un massimo di multa di fr. 10'000, riservate le leggi speciali.
- 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

## **Art. 15 Rimedi di diritto**

- 1 Contro le decisioni dell'Ufficio patriziale è data facoltà di reclamo al Patriziato entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va

debitamente motivato.

<sup>2</sup> Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOP.

**Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dall'Assemblea patriziale  
il 1 dicembre 2019

il Presidente  
Luigi Pedrazzini

il Segretario  
Americo Gobbi

Approvato dal Consiglio di Stato  
con risoluzione nr. 2115 del 29 aprile 2020